

ALLEGATO "A" AL N. 4901/3866

STATUTO della "FONDAZIONE UN RESPIRO PER LA VITA ETS"

Articolo 1)

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto in data 29 novembre 2021 a rogito Notaio Gianluca Abbate di Rieti, Repertorio n. 4901/3866, è costituita la Fondazione denominata

"Fondazione UN RESPIRO PER LA VITA ETS "

(Ente del terzo Settore)

La Fondazione si ispira ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2)

Sede

La Fondazione ha sede in ROMA, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.

Articolo 3)

Finalità, scopo e attività

La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione universitaria e post-universitaria, nonché formazione nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In particolare, la Fondazione ha per scopo principale lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica di interesse sociale rientranti nel campo della chirurgia generale, con particolare riguardo alla chirurgia oncologica toracica, e, in particolare, la promozione della ricerca, dello studio, della documentazione e della sperimentazione nel campo medico anche al fine di favorire la prevenzione, la diagnostica precoce, il trattamento delle malattie oncologiche e il miglioramento dei servizi offerti ai pazienti neoplastici e delle loro famiglie.

La Fondazione può operare, nel predetto ambito, anche attraverso Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni che direttamente svolgano attività di ricerca scientifica, nonché attraverso un costante interscambio a livello internazionale.

La Fondazione potrà, tra l'altro, promuovere studi e iniziative nel campo della chirurgia, concernenti:

a) studi epidemiologici miranti all'identificazione delle cause di malattia e alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

b) studi di fattibilità, verifica dell'attendibilità e dell'efficacia delle diverse articolazioni della prevenzione;

c) studi fisiopatologici e clinici, orientati all'approfondimento delle conoscenze dei meccanismi di malattia, allo sviluppo di metodi innovativi di diagnosi precoce e al controllo dell'atto terapeutico;

d) studi volti alla conversione delle conoscenze scientifiche in tecnologia chirurgica;

e) studi, sia teorici sia empirici, sull'organizzazione e amministrazione dell'attività medica e sanitaria, sia ospedaliera che extra-ospedaliera, anche con riguardo alla pianificazione delle strutture operative;

f) studi sia teorici sia empirici e ricerche sull'analisi benefici/costi delle attività sanitarie con particolare riguardo ai criteri di efficienza economica e sociale;

g) studio e realizzazione di metodologie che permettano agli operatori dei diversi livelli di acquisire la preparazione attinente alle attività di cui ai punti precedenti

h) predisposizione di attività di formazione;

i) realizzazione di progetti di ricerca e predisposizione di borse di studio.

La Fondazione potrà altresì:

j) costituire, dotare e gestire, centri di diagnosi, di cura e di formazione professionale, anche attraverso convenzioni

con Enti pubblici e privati, raccogliendo e organizzando energie e mezzi sia tecnici che finanziari;

k) svolgere attività di promozione, ricerca, cura, studi di fattibilità e documentazione per l'attuazione di servizi sanitari in altri Paesi con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;

l) realizzare studi e dibattiti, anche a livello internazionale, nonché pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura inerenti agli scopi sopra riportati;

m) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 4)

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5)

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

A) dal Fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) dal Fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle

entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 7, comma 3;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle raccolte pubbliche occasionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo;

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento degli scopi statutari, e per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

Articolo 6)

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono

attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari, che svolgono l'attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, del CTS.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 7)

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di motivate necessità) - e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 CTS ai fini del deposito nel RUNTS - il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 8)

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 9)

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due a un massimo di cinque componenti; i primi, compreso il Presidente, sono determinati nel numero e designati a tempo indeterminato, in sede di costituzione dell'Ente. Successivamente, lo stesso Consiglio potrà determinare di variare il numero dei propri componenti.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri/l'altro provvedono/e alla nomina del/dei mancante/i, il quale/i quali dura/no in carica per 3 (tre) esercizi finanziari e cessano dalle funzioni in occasione della riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili e resta fermo il divieto di cui al combinato disposto degli articoli 26, comma 8, del CTS e dell'articolo 2382 c.c.

Qualora venisse meno l'intero Consiglio, la nomina del nuovo spetta agli eredi dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, se redatto;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera la costituzione di nuovi organi dell'Ente;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
- conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- stabilisce se l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale e provvede alla sua nomina;
- nomina i membri del Comitato Scientifico;
- può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla

realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri entro i 3 (tre) giorni solari antecedenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie, operazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favore dei tre quarti dei membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10)

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, è nominato in sede di atto costitutivo nonché, successivamente, dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituire il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11)

Organo di controllo e Revisore dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi finanziari, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. E' composto, alternativamente o da un solo membro o da tre

membri effettivi e due supplenti.

In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile.

Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte del Consiglio di Amministrazione - di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12)

Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Comitato Scientifico composto da due a sette membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito sanitario e/o nei settori di attività della Fondazione, determinandone la durata e le funzioni.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione, può svolgersi anche in telecomunicazione.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, può costituire gruppi di lavoro per specifiche materie e attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri.

Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, su singole ricerche e/o studi nonché su programmi scientifici.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 13)

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi, *in primis* per il Presidente, fermo restando che la corresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori o condizioni.

Articolo 14) Libri dell'Ente

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.

Articolo 15)

Scioglimento o estinzione della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento degli scopi statutarî e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirli;
- b) impossibilità di funzionamento dell'ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento/estinzione dell'ente, il Consiglio di Amministrazione, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16)

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: PIERFILIPPO CRUCITTI

" LAURA PICALARGA

" PAMELA RINCI

" DONATELLA VALENTINI TESTE

" ROBERTA NAFISSI TESTE

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

	Certifico io sottoscritto Dottor Gianluca Abbate, Notaio	
--	--	--

	in Rieti, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili	
--	--	--

	Riuniti di Viterbo e Rieti, che la presente copia su suppor-	
--	--	--

	to informatico, è conforme all'originale cartaceo contenuto	
--	---	--

	nella mia raccolta.	
--	---------------------	--

Rieti, lì 29 NOVEMBRE 2021	
----------------------------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--
